

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/3/2021

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17,00 presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione la prima essendo andata deserta, l'Assemblea dei soci dell'Associazione in forma ordinaria e straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio 2020;
2. Modifiche allo Statuto per adeguamento al codice E.T.S.;
3. Rinnovo del Consiglio Direttivo;
4. Varie ed eventuali

E' stato predisposto un video-collegamento mediante piattaforma Google Meet, per permettere la partecipazione anche a coloro che non sono presenti presso la sede. Tale video-collegamento assicura il riconoscimento personale nonché l'espressione e l'unicità del voto, che sarà reso in maniera palese.

E' presente il consiglio direttivo attualmente in carica ed i soci risultanti dal foglio presenze che viene separatamente conservato, presso la sede, tra i documenti dell'assemblea odierina.

Assume la presidenza il Sig. Adriano Vestrì e su sua nomina funge da Segretario il Sig. Franco Bellucci.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti il numero di soci necessario a deliberare, per cui dichiara validamente costituita l'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, in forma ordinaria per i punti numero uno e tre all'o.d.g., e straordinaria per il punto numero due.

Passando a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno (*"approvazione del bilancio 2020"*), su incarico del Presidente il sig. Antonio Landi dà lettura del bilancio 2020, rilevando come le entrate per l'attività istituzionale siano state molto esigue, non avendo effettuato non solo la sagra del carciofo, che è la principale attività dell'associazione, ma le tante iniziative come il Mercato Internazionale, Gite sociali culturali, Commedie, e Spettacoli con cenze sociali, a causa del fermo di tutte le iniziative per la pandemia covid19. Evidenza che tra le entrate sono presenti i contributi statali a fondo perduto per 6.000,00 euro, concessi in aiuto delle imprese e delle associazioni colpite dalla pandemia, grazie al quale il risultato di esercizio ha registrato un risultato positivo. Tra le uscite, anch'esse diminuite rispetto agli anni precedenti per gli stessi motivi di cui sopra, si rilevano oneri della gestione ordinaria. Ovviamente, non essendo stato possibile effettuare le iniziative di cui sopra, i contributi ricevuti sono stati spesi soltanto in parte e pertanto si è registrato un avanzo finale.

Dopo essersi soffermati su ogni singola voce, l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio 2020, deliberando di destinare l'utile di esercizio a fondo di riserva indivisibile del patrimonio netto.

Relativamente al **secondo punto** all'ordine del giorno (*"Adeguamento dello statuto al Codice degli Enti del Terzo Settore"*), il segretario dà lettura integrale del nuovo statuto, come predisposto dal Consiglio Direttivo. Si sofferma in particolare su alcuni punti più importanti del nuovo statuto, a partire dalle attività di interesse generale e dagli scopi che l'associazione si prefiggerà di seguire in futuro. Landi Antonio aggiunge che sostanzialmente lo statuto come scopi è circa come quello vecchio, aumentando però il raggio di azione su temi ambientali, culturali, si solidarietà e socialità. Sottolinea anche che il nuovo adeguamento serve per mettere ordine e regole adeguate e da seguire attentamente per tutte le associazioni che operano nel campo del no-profit e del volontariato. Proprio per tale motivo l'Associazione assumerà la veste di O.D.V. (Organizzazione di Volontariato), le cui caratteristiche vengono illustrate dettagliatamente.

Dopo approfondito esame dello statuto e discussione sui punti più rilevanti e sulle richieste di delucidazione formulate dai soci, l'Assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale.

Al **terzo punto** all'ordine del giorno (*"rinnovo del consiglio per il triennio 2021-2024"*), viene richiesta la disponibilità a far parte del nuovo Consiglio Direttivo, che in base al nuovo Statuto approvato potrà essere composto da un numero minimo di 3 e massimo di 15 componenti ed avrà durata quadriennale, per cui la durata in carica sarà per il quadriennio 2021/2024, fino all'approvazione del bilancio 2024. Alcuni componenti del vecchio consiglio (Cecchini Marco, Corsinovi Antonio, Micheli Giuseppe, Salvadori Giuliano, Sardelli Rolando) hanno manifestato la volontà di non essere eletti nuovamente, pur dando la loro disponibilità a prestare il proprio aiuto come volontari. Sono invece disponibili a far parte del Consiglio, oltre ai rimanenti componenti del consiglio direttivo uscente, i soci Arrighi Cosimo, Becherini Simone, Degrate Tommaso, Farruggio Silvia e Landi Antonio.

L'Assemblea dei soci delibera che il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024 sarà composto da numero quattordici soci. Passando alla nomina e alle votazioni di rito, l'Assemblea all'unanimità nomina consiglieri per il quadriennio 2021/2024 fino all'approvazione del bilancio 2024 i sigg.ri soci:

- **ARRIGHI COSIMO** nato a Empoli il 29/01/1958 Residente in Via della Marina, 61 - 57022 Castagneto Carducci LI
CF: RRG CSM 58A29 D403A

- **BECONCINI FEDERICO** Nato a Empoli il 7 febbraio 1996 Residente in Via Viaccia 172 - MONTELUPO F.no (FI)
C.F.: BCN FRC 96B07 D403W



Atto registrato al n° 513
Serie 3-N
originali Esatti euro 900,00#
23 APR. 2021
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
Agenzia delle Entrate

IL FUNZIONARIO
Gisella Fornaciari

Il Segretario dell'Assemblea
Bellucci Franco

Il Presidente dell'assemblea
Vestri Adriano

Nella prossima riunione del consiglio appena nominato saranno assegnate le cariche, come stabilito dallo statuto approvato. Passando al quarto punto "vare ed eventuali", è emerso da parte dei soci il disagio personale ed il rammarico per l'impossibilità di portare avanti le tante iniziative istituzionali dell'associazione, a causa delle chiusure e delle limitazioni di questo lungo periodo pandemico (peraltro giuste e necessarie per cercare di ridurre la pandemia stessa). Purtroppo in questa situazione al momento non è possibile esprimere la creatività e perseguire appieno gli scopi dell'Associazione, così come è sempre stato fatto negli anni precedenti. Null'altro avendo da trattare nelle vare, alle ore 19,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale che si compone di numero due pagine, oltre allo Statuto allegato.

- C.F.: VST DRN 44A05 D4031
- VESTRI ADRIANO Nato a Empoli il 05/01/1944 Residente in Via Sottopoggio per San Donato - EMPOLI (FI)
C.F.: SSL FNC 49C09 D403U
- SESOLDI FRANCO Nato a Empoli il 9 marzo 1949 Residente in Via Val d'Orme, 62 - EMPOLI (FI)
C.F.: LND NTN 56S20 I942G
- LANDI ANTONIO Nato a Stazzema (Lucca) il 20 / 11 / 1956 Residente in Via Isonzo, 53 - 50053 EMPOLI (FI)
C.F.: GGG PLA 65C12 D403A
- GAGGELLI PAOLO nato a Empoli il 12 / 07 / 1965 Residente in Via Val d'Orme, 49 - EMPOLI (FI)
C.F.: FRR SLV 67M52 M059O
- FARRUGGIO SILVIA Nata a Empoli il 12/08/1967 Residente in Via Nino Bixio, 24 - EMPOLI (FI)
C.F. DGRTMS81R11E625J
- DEGRATE TOMMASO Nato a Livorno il 11/10/1981 Residente in Via Val d'Orme, 220 - EMPOLI - FI-
C.F.: CCC MRA 53M12 D403N
- CECCHINI MAURO Nato a Empoli il 12/08/1953 Residente in Via della Presanella, 10 - 50053 EMPOLI (FI)
C.F.: BLD RFL D01D 403T
- BOLDRINI RAFFELLO Nato a Empoli il 01-04-1943 Residente in Via Isonzo, 53 - 50053 EMPOLI (FI)
C.F.: BLD GCR 53C05 C101E
- BOLDRINI GIANCARLO Nato a Castelfiorentino il 05/03/1953 Residente in Via S. Maria, 12 - CALENZANO
C.F.: BIL FNC 58H24 D403G
- BELLUCCI FRANCO Nato a Empoli il 24/06/1958 Residente in Via Val d'Orme, 66 - EMPOLI (FI)
C.F.: BIL CLD 95A50 D403Y
- BELLUCCI CLAUDIA nata a Empoli il 10 gennaio 1995 Residente in Via Val d'Orme, 66 - EMPOLI (FI)
C.F.: BCH SMN 80A14 D403N
- BECHERINI SIMONE Nato a Empoli 14/01/1980 Residente in Via val d'Orme, 163 - Empoli (FI)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"La Costruenda"

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "La Costruenda", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Empoli (Firenze). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Empoli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Firenze, ed intende operare anche nel territorio regionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "La Costruenda ODV" oppure "La Costruenda organizzazione di volontariato".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

(c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

(d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

(e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

(f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) Promozione della cultura gastronomica e dei prodotti tipici della zona empolesse valdelsa;
- c) Accogliere ed integrare gli immigrati e le persone in difficoltà, anche attraverso forme di agricoltura sociale;
- d) Diffusione e promozione di ogni attività artistica e culturale
- e) Recupero dei beni culturali e architettonici del territorio.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione di spettacoli teatrali, musicali, recital, e di mostre;
- b) edizione di pubblicazioni e testi su teatro, musica, arte, cucina;
- c) organizzazione di gite a carattere culturale e artistico;
- d) coltivazione e utilizzazione del "carciofo empolesse", quale prodotto tipico del circondario empolesse-valdelsa, con prevalente riguardo ai metodi di coltivazione ecologici e tradizionali;
- e) coltivazione di frutta e verdura tipiche della zona, con particolare attenzione a coltivazioni integrate e biologiche;
- f) organizzazione di eventi volti a far conoscere l'uso e l'utilizzo del carciofo empolesse e degli altri prodotti tipici della zona;
- g) realizzazione di mostre, temporanee o permanenti, sulla storia del territorio della frazione di Pozzale e dell'empolese;
- h) gestione di mostre/museo, a carattere temporaneo o permanente, nei diversi settori sopra specificati;
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Valter Bilius

Blanca

2



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 150 (centocinquanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

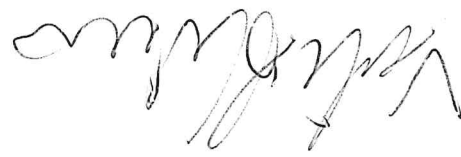
a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.



2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 2 (due) sole deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o messaggio sms o altro strumento di messaggistica almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:



6 



1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto dell'associato minorenne è riconosciuto al genitore esercente la patria potestà.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. E compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
1. E compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

avvenza dell'

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - II Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - II Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, email o messaggio sms o di altro tipo, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;





riunioni del Consiglio Direttivo.

Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo così subentrati rimangono in carica precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti 2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel

dall'art.9 del presente Statuto.

- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

1. La carica di Consigliere si perde per:

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

4. Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria e degli incassi e pagamenti.

delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità regolamentari interni;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- e consulenti esterni;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri non decade automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea ordinaria affinché questa provveda a sostituire i mancanti entro 60 (sessanta) giorni prima della cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte del Consiglio Direttivo;

c) sopraggiunta cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo rimanendo membro del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) membro eletto dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati. Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie verifiche l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.



10



5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. E compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) membro eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Vittorio

11



Titolo V I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.



Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



13